

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

FELICE RUSCETTA

Presidente Fondazione **ADR Commercialisti**

Cesena, 9 giugno 2015



FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Capo II della **Legge n° 3 del 2012** “**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento**” (articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012)

Decreto del Ministero della **Giustizia 24 settembre 2014 n° 202**
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione del le crisi da sovraindebitamento”

Decreto del Ministero della Giustizia **25 gennaio 2012 , n. 30**
Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.

DEFINIZIONI d.l. n. 179/2012

Sovraindebitamento:

situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile ovvero definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni


Consumatore:

debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e le diverse tipologie di debitori non soggetti al fallimento

CONSUMATORE


(persona che acquista beni o servizi per scopi estranei alla sua attività professionale)



1. **Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**
(cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti)
2. **piano del consumatore**
3. **Liquidazione del patrimonio**

IMPRESA NON SOGGETTA AL FALLIMENTO


(imprese agricole e piccole imprese ex Art. 1 della Legge Fallimentare, anche in Forma di società cooperative)



1. **Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento**
2. **Liquidazione del patrimonio**

ENTE PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO O ENTE NON COMMERCIALE

(associazione riconosciuta o Non riconosciuta, fondazione Comitato)



1. **Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**
- la liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3/2012 non può essere utilizzata da queste organizzazioni perché per esse la legge prevede un apposita procedura di liquidazione agli artt. 11-21 delle disposizioni per l'attuazione del c.c.*

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art . 7 legge 3/2012

Il debitore in difficoltà, con l'ausilio di uno degli **organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento** aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo dove il debitore ha la sua residenza se è un consumatore o la sede principale se è un'impresa o una organizzazione senza scopo di lucro, **possa proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti finalizzato alla soddisfazione, cioè al pagamento di essi** che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile (crediti alimentari, per salari e stipendi , etc) e delle altre disposizioni che li prevedono, “**preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori**, anche se suddivisi in classi, **indichi le eventuali garanzie** rilasciate per l'adempimento dei debiti e **le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni**”

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art . 7 legge 3/2012

La proposta di accordo del debitore può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Per l'IVA - Imposta sul Valore Aggiunto e le ritenute di acconto operate e non versate ai dipendenti, collaboratori, professionisti esterni, ecc., la proposta di accordo può prevedere **soltanto la dilazione di pagamento** che, non può che seguire le modalità fissate dalle norme che prevedono la dilazione e/o la rateizzazione dei debiti fiscali.

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art . 7 legge 3/2012

Ferma restando la facoltà del Giudice di nominare un liquidatore dei beni del debitore ai sensi del 1° comma dell'art. 13 della Legge 3/2012, la proposta di piano (o di accordo) può prevedere anche

“l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori”,

da individuarsi sempre da parte del Giudice in un professionista (avvocato o commercialista) oppure in una società di professionisti o in una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in almeno una società per azioni e che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall'art. 28 del RD 267/1942 oppure in un organismo per la composizione delle crisi da sovra indebitamento ai sensi del comma 8° dell'art. 15 della Legge 3/2012

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

Art . 7 legge 3/2012

Il comma 1° -bis dell'art. 7 della Legge 3/2012 stabilisce che, fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento avente le caratteristiche ed i contenuti appena descritti, **il consumatore in questo tipo di difficoltà finanziarie può proporre, sempre con l'ausilio di un organismo di composizione di queste crisi avente sede nel circondario del Tribunale del luogo dove egli ha la sua residenza, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1° (cioè della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento)**

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

La proposta di accordo o di piano, da parte di qualsiasi tipo di debitore, non è ammissibile quando il **debitore**, anche **consumatore**:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012 (quindi da quelle previste dal RD 267/1942);
- b) ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti previsti da questa legge;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento o risoluzione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento o revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore previsti, rispettivamente, dagli artt. 14 e 14-bis della Legge 3/2012;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (comma 2° dell'art. 7 della Legge 3/2012).

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

Nel caso in cui i **beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano citati, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi (sostanzialmente dei garanti) che consentono il trasferimento, anche in garanzia (quindi anche prima di accertare con sicurezza che il debitore non ha redditi o beni sufficienti), di beni o redditi sufficienti ad assicurarne l'attuabilità .**

Nella proposta di accordo o di piano sono indicate **eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito (in primo luogo e soprattutto, le carte di credito c.d. "revolving") ed alla sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi per il debitore (comma 3°).**

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

La proposta di accordo di composizione della crisi che preveda la continuazione dell'attività di impresa ed il piano del consumatore possono **prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione di essi per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei crediti su cui sussiste la causa di prelazione (comma 4°)**.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 9, **la proposta di accordo di composizione della crisi oppure il piano del consumatore deve essere depositato presso il Tribunale competente territorialmente per il luogo di residenza del debitore (se questo è un consumatore) o di quello della sede principale (cioè la sede effettiva dell'attività esercitata che può non coincidere con la sede legale) se il debitore è una impresa non soggetta al fallimento oppure una organizzazione senza scopo di lucro.**

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

La proposta od il piano, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni da esso, deve essere **presentata, a cura dell'organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento che** assiste il debitore, **all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali** (per esempio, per eventuali debiti in materia di IMU o di Tares), competenti territorialmente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente **e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione** di eventuali contenziosi pendenti.

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

Unitamente alla proposta devono essere depositati:

- **L'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;**
- **L'elenco di tutti i beni del debitore;**
- **L'elenco degli eventuali atti di disposizione (vendite, donazioni, remissioni di debito, ecc.) del proprio patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni dal debitore;**
- **Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;**
- **L'attestazione della fattibilità dell'accordo o del piano rilasciata dall'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento che assiste il debitore;**
- **L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;**
- **Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, se il debitore esercita attività di impresa (commi 2° e 3°).**

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

alla sola proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere** volontariamente le obbligazioni;
- b) l'**esposizione** delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il **resoconto** sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'**indicazione** della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a** corredo della proposta, nonché **sulla probabile maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa** costituita dalla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (comma 3° -bis)

Il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti (comma 3° -ter).

I presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il contenuto dell'accordo e il deposito della proposta di accordo

Il deposito, cioè la presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso con gli altri crediti ammessi al passivo, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt, 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3° , del Codice Civile (comma 3° - quater), cioè salva l'estensione del privilegio accordato al credito alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione ed agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente e per gli interessi legali maturati dalla data del pignoramento fino a quella della vendita forzata dei beni del debitore, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sugli stessi interessi e l'estensione dell'ipoteca su di essi

Le fasi della procedura di accordo di composizione della crisi da sovrindebitamento

- 1) Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento od ente non commerciale), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la proposta di accordo per la ristrutturazione e il pagamento dei debiti;**
- 2) L'organismo di composizione presenta, entro tre giorni dal deposito di essa presso il Tribunale, la proposta di accordo con la ricostruzione della posizione fiscale del debitore all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli Enti Locali;**
- 3) Il Giudice fissa con decreto la data dell'udienza, da tenersi entro 60 giorni dal deposito della proposta di accordo, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 40 giorni prima dell'udienza stessa, stabilisce le idonee forma di pubblicità della proposta e del decreto e l'eventuale trascrizione di quest'ultimo (effettuate dall'organismo di composizione che assiste il debitore);**
- 4) I creditori fanno pervenire all'organismo di composizione che assiste il debitore le loro dichiarazioni di assenso (o di dissenso) alla proposta presentata dal debitore. Se non inviano tale dichiarazione, il consenso si dà per prestato (silenzio – assenso);**

Le fasi della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

5) All'udienza, accertata la presenza di atti in frode ai creditori, il Giudice dispone la revoca del decreto di cui al punto 3);

6) Se l'accordo viene accettato da tanti creditori che rappresentano il **60% dei debiti (esclusi quelli di cui al comma 2° dell'art. 11 della Legge 3/2012) del debitore, l'organismo trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e col testo dell'accordo accettato;**

7) Il Giudice, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta di accordo, omologa con decreto l'accordo stesso e dispone le idonee forme di pubblicità per esso (effettuate dall'organismo). L'accordo omologato diviene obbligatorio per i creditori una volta effettuata la pubblicità;

8) Il Giudice, se ciò è previsto dall'accordo o se per questo sono utilizzati beni o crediti sottoposti a pignoramento, nomina un liquidatore che può essere anche un organismo di composizione e che procede alla liquidazione dei beni e dei crediti previsti nell'accordo;

9) Se non è nominato il liquidatore, il debitore, con l'assistenza dell'organismo di composizione, procede all'esecuzione dell'accordo, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti;

Le fasi della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

10) Al termine della liquidazione dei beni, il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute, la cancellazione della trascrizione dell'eventuale pignoramento e la cessazione di ogni forma di pubblicità;

11) Il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) procedono al pagamento dei debitori pecuniari.

La procedura si conclude.

Le fasi della procedura del piano del consumatore

- 1) Il consumatore - debitore, assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la proposta di piano del consumatore per la ristrutturazione e il pagamento dei debiti;
- 2) L'organismo di composizione presenta, entro tre giorni dal deposito di essa presso il Tribunale, la proposta di piano del consumatore con la ricostruzione della posizione fiscale di quest'ultimo all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli Enti Locali;
- 3) Il Giudice fissa con decreto la data della prima udienza, da tenersi entro 60 giorni dal deposito della proposta di piano, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni prima dell'udienza stessa e sospende eventuali procedimenti di esecuzione forzata in corso sui beni del consumatore - debitore;
- 4) Il Giudice, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta di piano del consumatore, omologa con decreto il piano stesso e dispone le idonee forme di pubblicità per il provvedimento, compresa l'eventuale trascrizione (effettuate dall'organismo di composizione che assiste il debitore).
L'accordo omologato diviene obbligatorio per i creditori una volta effettuata la pubblicità;

Le fasi della procedura del piano del consumatore

5) Il Giudice, se ciò è previsto dal piano o se per questo sono utilizzati beni o crediti sottoposti a pignoramento, nomina un liquidatore che può essere anche un organismo di composizione e che procede alla liquidazione dei beni e dei crediti previsti sempre nel piano;

6) Se non è nominato il liquidatore, il consumatore - debitore, con l'assistenza dell'organismo di composizione, procede all'esecuzione del piano del consumatore, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti;

7) Al termine della liquidazione dei beni, il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute, la cancellazione della trascrizione dell'eventuale pignoramento e la cessazione di ogni forma di pubblicità;

8) Il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) procedono al pagamento dei debitori pecuniari.

La procedura si conclude.

Le fasi della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

- 1) Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la domanda di liquidazione del suo patrimonio;
- 2) Il Giudice, con decreto, dichiara aperta la procedura di liquidazione, nomina il liquidatore (che può essere un organismo di composizione) e stabilisce le idonee forma di pubblicità della domanda e del decreto e l'eventuale trascrizione di quest'ultimo;
- 3) Il liquidatore forma l'inventario dei beni facenti parte del patrimonio del debitore;
- 4) Il liquidatore comunica ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni del creditore che possono partecipare alla liquidazione;
- 5) I creditori presentano, con ricorso al Giudice, la domanda di partecipazione alla liquidazione;
- 6) Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati che presentano le loro osservazioni ed, infine, lo approva;

Le fasi della procedura del piano del consumatore

7) Il liquidatore elabora il programma di liquidazione del patrimonio del debitore e lo comunica agli interessati (debitore e creditori) e lo deposita nella cancelleria del Giudice;

8) Il liquidatore procede alla vendita dei beni mediante procedure competitive ed agli altri atti di liquidazione ed informa degli esiti di questi le parti e il Giudice;

9) Il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme incassate dalla liquidazione, la cancellazione dell'eventuale trascrizione e la cessazione della pubblicità;

10) Il liquidatore paga i creditori che vantano crediti pecuniari;

11) Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di quattro anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione;

12) Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l'esdebitazione;

Le fasi della procedura del piano del consumatore

13) Il Giudice, se ne ricorrono i presupposti, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente con la procedura di liquidazione;

14) I creditori non soddisfatti integralmente possono presentare reclamo verso questo decreto oppure istanza per la revoca dell'esdebitazione per avere il debitore posto in essere atti in frode ai creditori

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tali organismi sono disciplinati dall'art. 15 della Legge citata che è stato attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la formazione e la gestione dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014).

L'art. 15 della Legge 3/2012 prevede che **tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici** che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità (1° comma).

Essi devono **isciversi in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia che lo ha istituito col suo Decreto n° 202 del 2014** che disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione in esso, la formazione e la gestione dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Unitamente alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro **regolamento di procedura**.

In particolare, gli **organismi di mediazione costituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all'art. 22, comma 4° , lettera a), della Legge n° 328 del 2000 sono iscritti di diritto, previa soltanto la presentazione di una domanda, in questo registro (1° comma).**

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ai sensi del commi da 5° ad 8° dell'art. 15 della Legge 3/2012 l'**organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, oltre a quanto previsto negli articoli da 6 a 14-terdecies della stessa legge, esaminati nei precedenti paragrafi, **ha i seguenti compiti:**

- assumere ogni iniziativa funzionale alla **predisposizione del piano di ristrutturazione e** soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore **ed all'esecuzione dello stesso. Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore questo vale solo se il Giudice nomina come liquidatore l'organismo di composizione**
- **verificare, in tutte e tre le procedure paraconcorsuali che abbiamo esaminato, la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nella domanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa allegati ed attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore o quello della liquidazione del patrimonio del debitore;**

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- **effettuare le attività di pubblicità e le comunicazioni (a tutte le parti della procedura o ai soli creditori) disposte dal Giudice in tutti e tre i procedimenti che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti.** Tali comunicazioni devono essere effettuate per mezzo della **posta elettronica certificata (PEC) se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle Imprese ovvero dall'Indice** nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei liberi professionisti (c.d. INI-PEC, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed utilizzabile gratuitamente da chiunque) e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o raccomandata cartacea con avviso di ricevimento;
- **quando il Giudice lo dispone ai sensi del 1° comma dell'art. 13 (per le procedure di accordo di composizione e di piano del debitore) o del 2° comma dell'art. 14-quinquies (per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore) della Legge 3/2012, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore. L'attribuzione di questa funzione all'organismo può essere prevista dal debitore nella proposta di accordo di composizione o di piano del debitore da lui presentata al Tribunale, ai sensi del 1° comma dell'art. 7.**

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il comma 9° dell'art. 15 dispone poi che **i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge agli organismi di composizione in queste procedure possono essere svolti anche da un professionista (avvocato o commercialista) o da una società di professionisti che abbiano i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall'art. 28 del RD 267/19422 o da un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato.**

Per lo svolgimento dei loro compiti gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, **“ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche”**

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il **registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**, istituito dal comma 2° dell'art. 15 della Legge n° 3 del 2012, è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e **ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile che può delegare** (art. 1° , comma 2° , del D.M. 202/2014).

Il registro è così articolato (comma 3°):

a) Sezione A:

1) organismi iscritti di diritto nel registro:

costituiti dai seguenti enti, anche associati tra loro: le Camere di Commercio, gli **Ordini Professionali** degli avvocati, dei **commercialisti** e dei notai, i Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali di cui all'art. 22, comma 4° , lettera a), della Legge n° 328 del 2000 costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete (art. 4, comma 2° del Decreto Ministeriale);

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

2) elenco dei **gestori della crisi da sovraindebitamento che operano per questi organismi**, cioè delle **persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** (o di liquidazione del patrimonio del debitore);

b) Sezione B:

1) **altri organismi iscritti a domanda, vale a dire quelli costituiti dai Comuni, dalle Province**, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche (art. 4, comma 1° , del Decreto Ministeriale);

2) elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento che operano per questi organismi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE